

Valutazione dei rischi

# Il Ministero del Lavoro adotta lo strumento OiRA per il settore “Uffici”

Andrea Rotella - Ingegnere, Consulente per la sicurezza e RSPP

## Il provvedimento di adozione dello strumento OiRA

Con D.M. 23 maggio 2018, n. 61 (1), il Ministero ha reso ufficiale il primo *tool* OiRA rivolto alla valutazione dei rischi negli uffici delle PMI. La previsione, fino ad oggi rimasta inattuata, si basa su una modifica introdotta nel comma 6-*quater* dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 dall'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2015. Tale previsione riguardava appunto l'individuazione di strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (*Online Interactive Risk Assessment*).

## Gli strumenti di semplificazione della valutazione dei rischi

Di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi è di gran lunga il più complesso. Essa, difatti, rappresenta intrinsecamente un problema di natura epistemica che richiede al valutatore non solo una grande competenza tecnica, esperienza e capacità di osservazione e previsione ma, addirittura, di esercitare la propria immaginazione, senza la quale tutto ciò che non viene osservato non può essere previsto e ciò che non rientra nella comune esperienza non verrà tecnicamente analizzato.

In sintesi, per una valutazione dei rischi (completa), è necessario rispondere alle seguenti domande:

- Che cosa può succedere e perché?
- Quali sono le conseguenze?
- Qual è la probabilità che esse si manifestino?
- Sono presenti misure che riducono le conseguenze e/o le probabilità dei rischi?

— Il valore finale del rischio è accettabile o è necessaria l'adozione di ulteriori misure?

Partendo dalla prima domanda, è ben evidente l'importanza del fattore immaginazione nell'economia del processo di valutazione e come la sua mancanza o carenza possa condurre a sottovalutare conseguenze o probabilità di rischi che pure erano stati presi in considerazione. Poiché la mancanza di immaginazione non ha mai rappresentato una buona linea difensiva di fronte al magistrato che giudica se l'infortunio è stato determinato con colpa del datore di lavoro imputato, da sempre i RSPP, i consulenti e gli stessi datori di lavoro hanno cercato di superare le difficoltà intrinseche del processo di valutazione facendo ricorso a strumenti che indirizzassero il percorso e fornissero soluzioni. Dando uno sguardo alla letteratura esistente in materia, difatti, si vede che i valutatori hanno nel tempo sviluppato alcune metodologie a supporto della fase di identificazione dei rischi:

- metodiche basate sull'evidenza (es. *check list*, analisi dei dati storici, ecc.);
- approcci di squadra sistematici, in cui un *team* di esperti segue un processo di identificazione del rischio basato su un *set* strutturato di domande;
- tecniche di ragionamento induttivo (es. HAZOP).

Ma ulteriori metodi sono stati sviluppati anche per le fasi di analisi del rischio (es. albero degli eventi, albero dei guasti) e di definizione dell'entità dei rischi (es. metodi basati sulla statistica bayesiana).

In generale, quanto meno oneroso è il metodo adottato (es. *check list*), tanto meno complesso deve essere il problema da analizzare e tanto più

(1) Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, [www.lavoro.it](http://www.lavoro.it) (Comunicato in G.U. 5 giugno 2018, n. 128).

bassa deve risultare l'incertezza intrinseca (le informazioni necessarie alla descrizione del sistema devono essere pressoché complete). Per dirla in altre parole: non esistono metodi semplici per valutare sistemi complessi! E gli stessi metodi "semplici", se compiutamente applicati, sono più onerosi di quanto si possa pensare. La questione di fondo è che spesso si confonde la semplificazione con la semplicità. Un buon esempio, in questo senso ed in questo campo, è rappresentato dalle "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi" che, per quanto rendono "semplice" (almeno all'apparenza, come ha sperimentato chiunque abbia provato ad applicarle) il processo, guidando il valutatore nei vari passaggi, non semplificano nulla, dato che la complessità del problema, insito nell'emersione dei rischi, non è semplificabile. Il risultato è stato un approccio semplicistico alla valutazione dei rischi.

Ma l'essere umano è sempre alla ricerca spasmodica di semplificazioni e, in questo, la tecnologia può rappresentare un valido aiuto, che si tratti di risolvere complicate equazioni algebriche, fino alle valutazioni del rischio. Già da tempo sono disponibili sul mercato soluzioni software che promettono riduzione dei tempi necessari alla valutazione dei rischi, alla redazione del documento di valutazione, alla successiva gestione dei rischi e di altri aspetti legati alla sicurezza. Senza entrare nel merito di alcuno di questi strumenti, è bene fin da subito ribadire come essi possano, al più, rendere semplice il processo, fermo restando che:

— sono applicabili esclusivamente a sistemi semplici, ovvero facilmente descrivibili e conoscibili;

— non semplificano la fase più critica del processo, ovvero la rilevazione dei rischi e la loro analisi.

Non è del resto un caso che essi siano tutti, sostanzialmente, riconducibili come metodo a quello delle *check list*, sfruttando i database pre-caricati al loro interno. Non che di per sé le tecniche che usano le *check list* non vadano bene, ma occorre conoscerne a fondo pro e contro. I punti di forza delle tecniche di identificazione dei rischi basate sulle *check list* sono i seguenti:

— la loro semplicità di utilizzo le rende idonee all'uso anche da parte di non esperti;

— se i loro contenuti sono redatti da persone esperte, mettono insieme tutte le competenze dei vari redattori;

— evitano che ci si possa dimenticare qualche aspetto rilevante.

L'uso delle *check list* rappresenta un enorme ausilio, in particolare, nel favorire il rispetto di procedure di controllo (ad esempio nel settore della sanità o dell'aviazione), ma presenta anche dei grossi limiti:

— inibisce l'immaginazione, in quanto si tende a concentrarsi soprattutto su ciò che è contenuto al loro interno, a discapito di ciò che non è presente;

— la loro compilazione è limitata ai cosiddetti "fatti noti conosciuti" (le cose che sappiamo di sapere). Esse non contemplano i cosiddetti "fatti noti sconosciuti" (le cose che sappiamo di non sapere, nel caso la base di conoscenze su cui sono state redatte non fosse stata integrata con tutte le competenze necessarie e che si sapevano essere necessarie) e i "fatti ignoti sconosciuti" (le cose che non sappiamo di non sapere);

— incoraggia un comportamento di tipo *tick the box* ("metti la spunta") che porta alla loro compilazione meccanica, senza un vero controllo delle reali condizioni sottostanti;

— si basa sull'osservazione diretta, per cui ciò che non è facilmente osservabile potrebbe non essere rilevato;

— laddove a compilarle fosse una persona non sufficientemente esperta, potrebbe non comprendere fino in fondo i punti di verifica (il problema deve essere risolto mediante precedente trasferimento di competenze).

## **Online Interactive Risk Assessment (OiRA)**

L'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2015 aveva introdotto nel comma 6-*quater* dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, l'individuazione di strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (*Online Interactive Risk Assessment*). Questa piattaforma (2), basata su uno strumento di valutazione dei rischi olandese, nacque nel 2009 su sviluppo da parte dell'EU-OSHA ed è operativa dal 2010. L'Italia aderisce al progetto OiRA dal 2013, mediante un gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle istituzioni e delle

(2) Attualmente raggiungibile all'indirizzo web <https://oiraproject.eu>.

organizzazioni sindacali e datoriali. La piattaforma *on-line* si rivolge alle piccole-medie imprese, mettendo a disposizione strumenti informatici per la valutazione dei rischi. Al suo interno, varie nazioni dell'Unione europea hanno contribuito nel corso degli anni a popolare i contenuti, inserendo vari *tool* specifici per settori di attività, tra i quali parucchieri, officine automobilistiche, pulizie, trasporti, lavorazione del legno e altri. Alla data di redazione del presente contributo si contano 142 *tools*, riferibili, complessivamente, a 68 settori di attività. Alcuni Paesi, come la Bulgaria, hanno evidentemente profuso molte energie nel rendere fruibile questo strumento per le proprie PMI, mettendo a disposizione ben 38 *tools* riferiti ad altrettanti settori di attività, quasi tutti distribuiti esclusivamente nella lingua originale del Paese membro.

Ad ogni modo, per espressa previsione del nostro legislatore, contenuta nel già citato art. 29, comma 6-*quater* del D.Lgs. n. 81/2008, sono da considerarsi "ufficiali" solo quelli individuati mediante decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6. Finora la previsione introdotta dalla modifica al TUSL era rimasta inattuata. Con D.M. 23 maggio 2018, n. 61, il Ministero ha reso ufficiale il primo *tool* OiRA rivolto alla valutazione dei rischi negli uffici delle PMI.

L'impiego della piattaforma *on-line* OiRA è interamente gratuito e, per potervi accedere, è necessaria una semplice e veloce registrazione consistente nell'inserimento di un indirizzo *mail* e la scelta di una *password*. In alternativa, c'è la possibilità di eseguire una sessione di prova che, tuttavia, non consente la registrazione ed il recupero dei dati inseriti nella valutazione. Pertanto, al termine, il lavoro verrebbe cancellato. Con la registrazione, invece, le informazioni introdotte nella piattaforma vengono registrate e le valutazioni possono essere completate anche in un secondo momento. È inoltre possibile, facendo il *login*, aprire più sessioni contemporaneamente, riferibili a diversi uffici.

## OiRA per gli uffici: come funziona

Eseguito il *login*, verrà chiesto di dare un titolo alla valutazione che si intende condurre, al fine di identificarla in futuro.

Il processo di valutazione è semplice e chiaro e si può ragionevolmente affermare che chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l'uso di simili strumenti si troverà a proprio agio.

Il percorso si sviluppa in tre fasi:

- 1) Identificazione + valutazione: vengono presentati una serie di potenziali pericoli per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro;
- 2) Misure/programma: si definiscono le misure necessarie per gestire i rischi e le eventuali risorse economiche e/o umane da impiegare a tal fine.
- 3) Stampa del *report* finale.

## Identificazione + Valutazione

I rischi predefiniti all'interno di OiRA per uffici sono identificati in 12 macrovoci:

- 1) Aspetti organizzativi;
- 2) Luoghi di lavoro;
- 3) Incendio;
- 4) Attrezzature di lavoro;
- 5) Impianto elettrico;
- 6) Sostanze pericolose: rischio chimico;
- 7) Rischio biologico;
- 8) Movimentazione manuale dei carichi;
- 9) Attrezzature munite di videoterminali;
- 10) Stress lavoro-correlato;
- 11) Rumore;
- 12) Rischi aggiuntivi.

L'analisi valutativa di queste singole macrovoci si svolge in maniera sempre identica (si riporta un esempio in Figura 1). Il percorso proposto è guidato, con un approccio di tipo *top-down*. Dopo aver cliccato su una macrovoce (es. luoghi di lavoro), vengono evidenziate sulla barra laterale a sinistra una serie di sottovoci, selezionando le quali vengono elencate le domande a cui il valutatore dovrà dare risposta (il numero massimo dei livelli di annidamento è quello mostrato in Figura 1).

Nell'esempio mostrato in Figura 1, la domanda, a cui il valutatore deve dare risposta, riguarda gli aspetti legati alla stabilità e solidità delle strutture. In ciascuna schermata vengono riportati:

- una breve descrizione dell'argomento (sostanzialmente un estratto di ciò che la norma prevede sul punto);
- un link ai riferimenti normativi (per esempio, in questo caso, sarà riportato *D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Titolo II e All. IV*);
- le risorse aggiuntive per la valutazione del rischio. Si tratta di un elenco di misure precompilate, come quelle riportate nella Tabella 1 e riferibili agli aspetti specifici di stabilità e solidità delle strutture. Vale la pena precisare che non

Figura 1 - OiRA Uffici: analisi di una macrovoce

**1 Aspetti organizzativi**

**2 Luoghi di lavoro**

**2.1** Stabilità e solidità dei luoghi di lavoro: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie, si prevedono ulteriori migliorie

**2.2** Altezza, cubatura e superficie: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

**2.3** Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

**2.4** Porte e portoni dei locali: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

**2.5** Scale e illuminazione dei locali: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

**2.6** Microclima e temperatura dei locali: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

**2.7** Vie ed uscite di emergenza: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

**2.8** Servizi igienico assistenziali: oltre ad aver adottate tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

**3 Incendio**

**4 Attrezzature di lavoro**

**Stabilità e solidità dei luoghi di lavoro: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie, si prevedono ulteriori migliorie**

Sì

No

I luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ... Ulteriori informazioni

▶ Riferimenti normativi

▶ Risorse aggiuntive per la valutazione del rischio

Inserire eventuali commenti e informazioni aggiuntive (ad esempio gli eventuali strumenti di supporto utilizzati per la valutazione). Le informazioni riportate in questo

Indietro
Salva e continua

tutte le voci oggetto di valutazione contengono un simile elenco.

È infine possibile inserire ulteriori commenti che potranno essere utili per dare evidenza di quali siano le eventuali prove oggettive a supporto della valutazione.

La valutazione vera e propria consiste nella semplice selezione del “sì” o “no” presenti nella schermata, tenendo presenti le seguenti considerazioni.

Lo strumento, giustamente, dà per assodato che la norma sia già stata integralmente applicata. In altre parole, le misure di prevenzione e protezione imposte dalla norma (le cosiddette misure obbligatorie riportate nella Tabella 1) si danno per scontate e la valutazione si rivolge solo ed esclusivamente ai cosiddetti rischi residui, permanenti nonostante l’attuazione della norma.

Tabella 1 - Luoghi di lavoro: elenco delle misure di prevenzione e protezione previste

Tipologia di misura	Misura specifica
<b>Misura obbligatoria</b> adottata: stabilità e solidità luoghi di lavoro.	I luoghi di lavoro sono stabili e posseggono una solidità che corrisponde al tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali e tali requisiti sono garantiti dalle manutenzioni
<b>Misura obbligatoria</b> adottata: indicazione carico solai nei luoghi di lavoro destinati a deposito.	Nei luoghi di lavoro destinati a deposito è presente, in luogo ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per i solai espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
<b>Misura obbligatoria</b> adottata: rispetto del carico massimo e distribuzione equilibrata del carico dei solai nei luoghi di lavoro destinati a deposito.	Il carico è distribuito razionalmente ai fini della stabilità del solaio e non supera il carico massimo ammesso.
<b>Misura obbligatoria</b> adottata: presenza della documentazione richiesta dalla normativa locale.	Presenza della documentazione richiesta dalla normativa locale.

La risposta “Sì” deve essere assegnata a quelle situazioni in cui, dopo aver rispettato la norma, sia possibile implementare ulteriori misure cosiddette di miglioramento. Selezionando questa voce, comparirà un segno di spunta verde nella barra laterale di sinistra.

La risposta “No” equivale ad affermare che la norma è rispettata e non si ritiene necessario procedere ad ulteriori misure di miglioramento. Selezionando questa voce, comparirà una “x” viola nella barra laterale di sinistra. La risposta “No”, quindi, equivale a definire il rischio come “accettabile”. Evidentemente, laddove vi fossero non conformità normative, la valutazione dovrebbe essere sospesa, si dovrebbe provvedere ai necessari adeguamenti e, successivamente, rientrare nel *tool* per completare la valutazione. Per quanto OiRA non impedisca di inserire anche le misure obbligatorie a cui non è stato dato adempimento, evidentemente ciò costituirebbe un controsenso oltre che un’autodenuncia da parte del datore di lavoro.

Una volta terminata la compilazione del punto da verificare (es. stabilità e solidità dei luoghi di lavoro), cliccando sul pulsante “salva e continua”, il *software* passa automaticamente al punto successivo (in questo caso, altezza, cubatura e superficie).

È opportuno precisare che non è possibile inserire punti di verifica ulteriori a quelli contemplati di *default* dal *tool* (con riferimento ai luoghi di lavoro, quelli identificati nell’elenco da 2.1 a 2.8 nella Figura 1). Tuttavia è possibile integrare eventuali carenze con la compilazione del modulo “rischi aggiuntivi”.

Inoltre, lo strumento è stato pensato esclusivamente per la valutazione dei rischi di un ambiente di lavoro ad uso esclusivo ufficio. A tal fine, nel campo di applicazione del *tool* è espressamente riportato che: “Sono escluse dall’applicazione del presente strumento ad esempio la mansione di ‘archivista’ e ‘magazziniere’ e quanto non espressamente previsto nei moduli specifici. Qualora in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all’attività di ufficio e quindi non contemplati nel presente strumento, il Datore di Lavoro deve provvedere ad integrare il Documento di Valutazione dei Rischi”.

Inoltre, nell’elenco dei rischi citati all’inizio di questo paragrafo, si nota come siano assenti i rischi da vibrazioni, ATEX, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, agenti cancerogeni, amianto in quanto, evidentemente, ritenuti presuntivamente non pertinenti.

Per quanto riguarda il rischio incendio, il *tool* non prevede alcun supporto alla valutazione del livello di

rischio (basso, medio, elevato, come indicato dal D.M. 10 marzo 1998). Lo strumento, inoltre, non tiene in considerazione attività rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 151/2011.

Così, anche per il rischio chimico, si afferma di *default* che esso è da considerarsi “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, con una generica dichiarazione di tipici bassi livelli di esposizione (si esclude, evidentemente e comprensibilmente, l’ipotesi che i lavoratori facciano anche la pulizia dei locali), mentre l’analisi del rischio biologico è rivolta essenzialmente alla manutenzione degli impianti di condizionamento ed alla pulizia dei locali e servizi igienici.

Anche per quanto concerne il rischio stress lavoro-correlato, si dà per scontato che sia stata condotta la valutazione conformemente a quanto già previsto dalla norma e l’analisi si concentra sulle misure da adottare laddove l’analisi preliminare di questo rischio abbia evidenziato la necessità di implementare migliorie.

Evidentemente, anche per quanto riguarda il rumore si giustifica genericamente l’accettabilità del rischio, senza necessità di ricorrere alle misure strumentali.

Un’ultima considerazione riguarda l’assenza di un qualunque campo per l’identificazione di un indice di rischio associato ai rischi valutati, caratteristica che l’OiRA condivide con quanto già previsto (o, meglio, non previsto) dalla metodologia delle “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”. In sostanza, i rischi vengono valutati come:

— “accettabili” (o di livello “basso”, come vedremo in seguito) se la norma risulta essere stata completamente attuata e non sono necessarie ulteriori misure di miglioramento;

— “non accettabili” (o di livello “alto”) in tutti gli altri casi, con buona pace di tutte le matrici di rischio PxD o di altre, simili, metodiche di valutazione.

## **Misure e programma**

Dopo aver identificato e valutato i rischi, la fase successiva consiste nel definire le misure di miglioramento.

In questo caso, come mostrato nella Figura 2, la barra laterale di sinistra sarà già popolata con le scelte fatte nella fase di valutazione, ricordando che, ove in corrispondenza di un rischio fosse presente un segno di spunta verde, si era identificata la necessità di inserire una misura di miglioramento.

Nella parte destra della schermata dovranno essere compilati i seguenti campi:

— Descrizione: è composta da tre campi distinti. Occorre inserire la tipologia di misura già adottata o

da adottare (nel caso delle misure di miglioramento) per eliminare o ridurre i rischi; la misura specifica a cui ci si riferisce; il livello di esperienza o i requisiti necessari a dare seguito a tali misure (per esempio, specifica formazione o titolo di studio). Selezionando la voce “Pre-compilazione” posizionata in alto, si aprirà l’elenco precompilato delle misure (Figura 3) che avevamo già visto nella tabella del paragrafo precedente. Cliccando sul segno “+” accanto a ciascuna, esse vengono inserite in automatico, velocizzando la compilazione.

— Chi è il responsabile?: si deve provvedere all’identificazione della persona che ha la responsabilità di

dare seguito alle misure obbligatorie adottate o a quelle di miglioramento che si intendono attuare. Si ritiene che, anche in caso di misure obbligatorie già attuate, si debba procedere a tale identificazione al fine di dare evidenza di chi sia il responsabile del mantenimento della misura.

— Budget: è una voce facoltativa, rivolta all’identificazione del costo relativo all’adozione della misura in questione (evidentemente laddove abbia un costo).

— Stima inizio e termine previsti per l’attuazione: si tratta di due campi distinti nei quali inserire le date per l’adozione delle misure di

Figura 2 - Misure di miglioramento

1 **Aspetti organizzativi**

2 **Luoghi di lavoro**

- 2.1 Stabilità e solidità dei luoghi di lavoro: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie, si prevedono ulteriori migliorie
- 2.2 Altezza, cubatura e superficie: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie
- 2.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie
- 2.4 Porte e portoni dei locali: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie
- 2.5 Scale e illuminazione dei locali: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie
- 2.6 Microclima e temperatura dei locali: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie
- 2.7 Vie ed uscite di emergenza: oltre ad aver adottato tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie
- 2.8 Servizi igienico assistenziali: oltre ad aver adottate tutte le misure obbligatorie si prevedono ulteriori migliorie

3 **Incendio**

4 **Attrezzature di lavoro**

5 **Impianto elettrico**

6 **Sostanze pericolose: rischio chimico**

7 **Rischio biologico**

8 **Movimentazione manuale dei carichi (MMC)**

9 **Attrezzature munite di videoterminali (VDT)**

10 **Stress lavoro-correlato**

11 **Rumore**

Misura 2 **Pre-compilazione** Eliminare questa misura

**Descrizione**

Misura obbligatoria adottata: presenza della documentazione richiesta dalla normativa locale.

Presenza della documentazione richiesta dalla normativa locale.

Livello di esperienza o requisiti necessari

**Chi è il responsabile?**

Ufficio tecnico

**Budget (campo facoltativo)**

**Stima inizio attuazione (solo per misure di miglioramento)**


**Stima termine previsto per la attuazione (solo per misure di miglioramento)**

**+** Aggiungere un'altra misura

Inserire eventuali commenti e informazioni aggiuntive (ad esempio gli eventuali strumenti di supporto utilizzati per la valutazione). Le informazioni riportate

Indietro **Salva e continua**

**Figura 3 - Elenco precompilato delle misure**



miglioramento (laddove la voce riguardi, per l'appunto, una misura di miglioramento). Terminata la compilazione dei dati relativi alla prima misura (obbligatoria o di miglioramento), le ulteriori misure possono essere inserite cliccando sul pulsante "Aggiungere un'altra misura". Cliccando su "salva e continua", anche in questo caso, il *tool* passa in automatico alla misura successiva.

## Report

È possibile stampare quattro distinti *report*:

- 1) Documento di valutazione dei rischi completo, in formato rtf. Si precisa che dovrà essere compilata la parte anagrafica e, ovviamente e immancabilmente, assegnata data certa al DVR;
- 2) Il piano di azione: un documento in formato Excel (xlsx) nel quale sono riassunte tutte le informazioni relative alle schede compilate nella fase "misure/programma". Non ci si faccia particolari illusioni ... si tratta di un foglio di lavoro non particolarmente fruibile, a parere di chi scrive, data la sua scarsa leggibilità.
- 3) Panoramica dei rischi: un documento in formato pdf che fornisce un riassunto, per ciascun rischio valutato, del suo livello ("alto" per rischi per i quali è stata definita la necessità di azioni di miglioramento, "basso" negli altri casi. L'assegnazione è automatica) e del numero di misure intraprese per ogni rischio.
- 4) Panoramica delle misure: un riassunto delle misure da implementare (chi scrive non è tuttavia riuscito ad ottenere un report compilato correttamente).

## Conclusioni

Se l'uso delle "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi" è limitato ai casi previsti dall'art. 29, commi 5 e 6, l'OiRA non possiede limitazioni, per quanto si può affermare che esse siano intrinseche alle caratteristiche dei suoi destinatari: uffici privi di particolari rischi per i quali sarebbe anche idonea la valutazione condotta mediante l'uso delle procedure standardizzate. Si tratta di attività semplici che, come già evidenziato nel primo paragrafo di questo contributo, ben si prestano all'uso di uno strumento informatico basato sull'uso di *check list*.

Tuttavia, se si tratta di esprimere un parere circa l'idoneità dello strumento specifico allo scopo che si prefigge, questo non sarebbe favorevole. Bisogna intendersi, non già su quale sia lo scopo di un documento di valutazione dei rischi e che cosa esso debba contenere (entrambe le caratteristiche già delineate dalla norma), quanto su come debba essere condotta una valutazione dei rischi. Di fatto, così come è stato concepito, lo strumento è più utile per verificare se la norma sia stata rispettata che se non sia possibile migliorare, come previsto dallo spirito della norma stessa, le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

L'analisi, condotta attraverso le domande che il *tool* propone, si concentra sugli aspetti normativi, in questo affiancandosi a tutti gli altri *software* già esistenti sul mercato. Ma a differenza di questi ultimi, le indicazioni che si danno sono estremamente generiche e non utili per una verifica compiuta.

Questo non sarebbe un male se chi fa la valutazione fosse un esperto della materia: dietro la semplice e generica richiesta del *software* di verificare se siano state adottate tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza del luogo di lavoro, ad esempio, questi saprebbe dove e come cercare, quali elementi osservare nella realtà lavorativa per dare una risposta completa al quesito. Ma poiché l'OiRA si rivolge, almeno questa è l'apparenza, a persone non esperte, quelle generiche richieste di verifica si tradurranno in generiche analisi delle condizioni di rischio, basate sul buon senso più che su una reale conoscenza delle problematiche.

Per comprendere quanto si sta affermando, basta rivolgersi a rischi più complessi, come il rischio elettrico, con riferimento al quale nessuna tra le misure suggerite da "OiRA per uffici" in ordine alla valutazione del rischio in questione ed al mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza fa riferimento agli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

Una persona non esperta noterebbe l'assenza di questo elemento di dettaglio?

D'altro canto, se l'autore di questa valutazione fosse una persona esperta, questi difficilmente ricorrerebbe all'uso di "OiRA per uffici", preferendo utilizzare i propri strumenti di lavoro (eventualmente anche *software* di questo tipo, ma più completi).

Se dunque anche una mera analisi di conformità rispetto ai requisiti normativi non può essere svolta efficacemente mediante l'OiRA (così come è stato concepito), l'unico vantaggio di questo *tool* (3) è quello di permettere di compilare un documento di valutazione dei rischi scrivendo poco o nulla, facendo uso di semplici clic col *mouse* ed affidandosi alla presunzione di conformità metodologica che gli è assegnata dall'essere uno strumento ufficializzato con decreto. È sufficiente rispondere "Sì" o "No" alle varie domande ed inserire le misure precompilate. Ovviamente, questo sarebbe un uso distorto dello strumento, certamente non rientrante nelle intenzioni di chi lo ha sviluppato.

In fondo, la responsabilità del suo corretto utilizzo è sempre del datore di lavoro che, magari, incidentalmente, in queste realtà svolge anche il ruolo di RSPP, con ciò chiudendo il cerchio su quello che realmente ci si aspetta possa saper valutare un datore di lavoro che ha frequentato un corso di formazione di 16 ore per svolgere l'incarico di RSPP (4). Nulla da eccepire sulla responsabilità indelegabile del

datore di lavoro di fare la valutazione dei rischi e redigere il conseguente documento. Quello che occorrerebbe domandarsi è se non si stiano, piuttosto, illudendo i datori di lavoro che le competenze necessarie per fare una valutazione dei rischi possano essere acquisite frequentando i corsi - questi corsi! - di formazione che permettono loro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP (come sarebbe ovvio attendersi). Ed oggi, l'illusione si alimenta anche mettendo loro a disposizione questo "OiRA per uffici".

Forse, popolando maggiormente la *check list*, si sarebbero potuti suggerire maggiori dettagli su ciò che è necessario tenere in considerazione quando si fa una valutazione dei rischi (basti pensare a tutto ciò che è necessario conoscere e verificare quando si deve valutare compiutamente la conformità delle postazioni munite di video-terminale). E magari questi maggiori dettagli avrebbero potuto aiutare la persona inesperta a comprendere il proprio grado di incompetenza, rivolgendosi a qualcuno di più esperto.

Al contrario, il tentativo di proporre uno strumento che fosse alla portata di tutti, anche dei non esperti (per quanto encomiabile sia questa intenzione) ha generato un esito non dissimile a quello già riscontrato nel caso delle "Procedure standardizzate": un approccio semplicistico all'argomento, persino se si tratta di "semplici" uffici.

(3) Nelle prove svolte, il *tool* si è comportato piuttosto bene. L'interfaccia è chiara, semplice, gradevole e non sono stati rilevati *bug* di rilievo, facendo eccezione per la fase di reportistica e per la redazione dei campi "Descrizione" nella fase "Misure/programma" per compilare i quali è necessario passare dall'uno all'altro esclusivamente col tasto Tab (è impedito il clic col

*mouse* per inserire direttamente i dati nei campi "misura specifica" e "livello di esperienza").

(4) Questa sarebbe la durata del corso di formazione previsto dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.